



#### IV GIORNATA NAZIONALE SULL'ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE INFERMIERISTICO

di Mario Schiavon

La Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI ha organizzato la **Quarta edizione della Giornata Nazionale sull'esercizio libero professionale infermieristico**.

Si tratta di un appuntamento molto significativo che si pone il duplice obiettivo di sviluppare un'analisi dello stato della libera professione infermieristica, da un lato, di ragionare su possibili scenari futuri di sviluppo, dall'altro.

Il nostro Ente sarà presente, in questa quarta edizione, con un mio intervento, che si focalizzerà sull'esperienza di ENPAPI nell'ambito della protezione sociale della libera professione infermieristica evidenziandone i dati, l'andamento e le prospettive.

Questa importante iniziativa si terrà il prossimo **17 aprile**, presso l'**Hotel Sheraton Lake Como, Via per Cernobbio 41/A, dalle ore 10.00 alle ore 16.30**.



#### ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO - ANNO 2015

di Fabio Fioretto

A breve sarà disponibile nel proprio Cassetto Previdenziale l'attestazione dei versamenti eseguiti nell'anno 2015. A tal proposito, si ricorda che costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 10). In particolare, sono interamente deducibili i contributi soggettivi e di maternità. Il contributo integrativo, al contrario, non risulta deducibile ad eccezione dei casi indicati nella risoluzione del 18/05/2006 n. 69 dell'Agenzia delle Entrate.

La certificazione sarà rilasciata a tutti gli Assicurati contribuenti nell'anno 2015, attivi e non, che hanno effettuato pagamenti nel corso di tale annualità anche per periodi pregressi. Oltre ai versamenti direttamente eseguiti dall'iscritto, la certificazione potrà indicare eventuali importi trattenuti da somme erogate dall'Ente a titolo di intervento assistenziale o di prestazione previdenziale, ovvero somme oggetto di rimborso contributivo.



#### L'INDENNITÀ DI MALATTIA E QUELLA DI DEGENZA OSPEDALIERA A FAVORE DEGLI INFERMIERI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI

di Annalisa Stramenga

Possono presentare domanda di indennità di malattia gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI, non titolari di altra posizione previdenziale o trattamento pensionistico, che siano titolari di 3 mensilità di contribuzione ENPAPI nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento e che non abbiano un reddito individuale superiore, nell'anno solare precedente l'evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente (art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995). L'indennità viene calcolata, applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento, assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno di inizio della malattia; ne consegue che, per le malattie iniziate nell'anno 2016, anno nel quale il massimale contributivo è stato confermato rispetto a quello indicato per l'anno precedente e risulta pari a **€ 100.324,00**, l'indennità viene calcolata su **€ 274,86** (euro 100.324,00 diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- **€ 10,99** (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- **€ 16,49** (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **€ 21,99** (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro. Sono, in ogni caso, garantiti un minimo di 20 gg di malattia nell'anno solare ad esclusione degli eventi di durata inferiore a 4 gg.

L'indennità di degenza ospedaliera spetta agli iscritti Gestione Separata ENPAPI, in possesso degli stessi requisiti previsti per l'ipotesi di indennità di malattia, nel caso di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il SSN. L'indennità viene calcolata - con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento. Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2016, l'indennità, calcolata su **€ 274,86**, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- **€ 21,99** (8%), in caso di accreditati contributivi da 3 a 4 mesi;
- **€ 32,98** (12%), in caso di accreditati contributivi da 5 a 8 mesi;
- **€ 43,98** (16%), in caso di accreditati contributivi da 9 a 12 mesi.



#### LE PENSIONI: CAUSE DI VARIAZIONE DEGLI IMPORTI MENSILI

di Sandro Tranquilli

I trattamenti pensionistici erogati dall'Ente sono equiparati, come stabilito dalla vigente normativa fiscale, ai redditi da lavoro dipendente e pertanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che ENPAPI applica mensilmente sull'importo lordo della pensione, in quanto sostituto d'imposta. La tassazione è effettuata sulla base di aliquote divise per fasce di reddito, provvisoriamente determinate, in sede di prima liquidazione, in relazione alle informazioni trasmesse dall'iscritto all'atto di presentazione dell'istanza di pensionamento. L'aliquota fiscale può essere periodicamente rettificata a seguito dell'applicazione delle variazioni comunicate dal Casellario pensionati INPS, sulla base dei redditi complessivamente percepiti dal titolare della prestazione. Oltre alle imposte, sull'importo della pensione, vengono applicate, qualora richieste, le detrazioni di imposta previste per i redditi da lavoro dipendente e quelle esplicitamente previste per i pensionati. In caso di due o più pensioni le ritenute sono calcolate in base al loro totale anche se sono diversi gli Enti che le erogano. A questa trattenuta fiscale si aggiungono le addizionali regionali e comunali se dovute, applicate dall'Ente nel primo semestre dell'anno con conseguente riduzione dell'importo netto mensile della prestazione.